



Giornata di Studio

**Il recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM del 9.12.2013
in materia di Radioprotezione
(G.U.U.E. 17.01.2014)**

16 settembre 2016
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro, 7 Roma

Tavola rotonda

Posizione ANPEQ sul novellando D.lgs.230/95 e s.m.i.

a cura del CD ANPEQ

Luisa Biazzi

Segretario Generale ANPEQ - Università degli Studi di Pavia

luisa.biazzi@unipv.it



Riflessioni ANPEQ in relazione al recepimento della Direttiva 2013/59/EURATOM sulla radioprotezione

per dare

**VALORE, QUALIFICAZIONE E
PROFESSIONALITÀ**

sempre maggiore alla figura del EQ



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE®

National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiological Protection

www.anpeq.it

Al Ministero del Sviluppo Economico

Al Ministero della Salute

Al Ministero del Lavoro

Al Ministero dell'Ambiente

Al Ministero della Difesa

Al Ministero della Giustizia

A INAIL

A ISPRA

A ISS

10 giugno 2016

POSIZIONE ANPEQ SUL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM



In relazione al ruolo dell'EQ/RPE e alla luce della Nuova Direttiva Europea 2013/59/Euratom,

l'Associazione Nazionale Professionale degli Esperti Qualificati (ANPEQ)

considerando:

- la Direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom, 2003/122/Euratom,



- la Direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti),
- la Direttiva 97/43/Euratom riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche che abroga la direttiva 84/466/Euratom,
- il D.Lgs 230/1995, e sue modifiche ed integrazioni, che definisce la figura professionale dell'Esperto Qualificato,



visto:

- il programma didattico ministeriale per sostenere l'esame di abilitazione per il conseguimento del titolo di EQ (all.V del D.Lgs 230/1995 e s.m.i.) che prevede anche la conoscenza in materia di Controlli di Qualità relativamente alle attività radiologiche impiegate in ambito sanitario



RITIENE CHE:

1. Il “Radiation Protection Expert”-RPE (ma sarebbe preferibile continuare nella denominazione “Esperto Qualificato”-EQ salvaguardando l’aspetto di “qualificazione” data dal superamento di un esame di abilitazione nazionale all’esercizio della professione di EQ) **deve continuare ad essere definito come nel D.Lgs.230/95 attualmente in vigore**

«la persona che possiede le cognizioni, la formazione e l'esperienza necessarie per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori della popolazione e dell’ambiente. La sua qualificazione è riconosciuta dalla Autorità competente»

precisando altresì che l’EQ abilitato ha competenze in ogni settore: sanitario, industriale, ambientale, ecc.



2. Le attribuzioni dell' EQ devono essere definite e mantenute come nell'art. 79 del D. Lgs. 230/95 e devono contenere le seguenti specifiche di competenza dell'EQ:

- ✓ la responsabilità della valutazione delle esposizioni per i lavoratori, per la popolazione e per l'ambiente;
- ✓ l'effettuazione delle misurazioni e le valutazioni della esposizione in relazione al gas radon sia in ambienti lavorativi che residenziali;
- ✓ l'effettuazione delle misurazioni e le valutazioni di esposizione in relazione alla presenza di NORM-TENORM;



- ✓ le procedure per la effettuazione delle misure e per la definizione di anomalie radiometriche nei carichi di rottami metallici, rifiuti industriali e urbani
- ✓ l'effettuazione delle misure radiometriche sui semilavorati metallici;
- ✓ la formazione dei lavoratori sulle tematiche della radioprotezione deve essere di competenza dell'EQ incaricato della sorveglianza fisica;
- ✓ le prove di assicurazione della qualità, tra cui i controlli di qualità, sulle macchine radiogene destinate alla diagnostica medica;



- ✓ E' di particolare importanza affermare e aggiungere, in continuità con quanto attualmente previsto in Italia dalla figura dell'EQ, **che**
- sia gli EQ abilitati prima del 7 luglio 2001 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 187 del 26 maggio 2001) in particolare per quanto stabilito all'art.7 comma 13
 - sia gli EQ abilitati successivamente (per i quali oramai non si può parlare di “giovani EQ”!)

devono poter svolgere le prove di accettazione/collaudò, stato, costanza sulle apparecchiature radiologiche per radiodiagnostica medica oltre che la radioprotezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente



3. Mansioni strettamente esecutive inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni potranno essere affidate, dal datore di lavoro, a personale dipendente, non provvisto della abilitazione di EQ, scelto di intesa con l'EQ e che operi secondo le direttive e sotto la responsabilità del EQ stesso.



4. Il percorso formativo dell'EQ dovrà comprendere uno specifico corso di studi post laurea definito e mirato alla formazione professionale nel settore della radioprotezione erogato dalle Università.

Tale percorso dovrà essere separato da altre scuole e/o corsi di specializzazione oggi esistenti o futuri.

L'accesso all'esame di abilitazione dovrà essere possibile solo a seguito del completamento di tale percorso formativo.

Successivamente all'abilitazione, la professionalità e le competenze dell'EQ dovranno essere garantite anche da un percorso di formazione continua.



5. Nella commissione di accertamento della capacità tecnica e professionale richiesta per l'iscrizione nell'elenco del EQ deve essere inserito almeno un rappresentante di ANPEQ, così come, dove previste, nelle Commissioni Regionali per il Rischio da Radiazioni Ionizzanti.